



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Diciottesima Civile

*(Provvedimento ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020,
convertito in legge n.27/2020)*

IL GIUDICE

- ***Il giorno 8 febbraio 2023 alle ore 12,10***
 - *Visto l'art. 221 della l. 77/20 di conversione del d.l. 34/20;*
 - *Letto altresì il decreto del Presidente F.F. del Tribunale comunicato con nota prot. n. 9480 del 22 luglio 2020*
 - visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
 - viste le note depositate dalle parti;
- emette il seguente provvedimento depositato telematicamente come risultante da console;



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Eugenio Gatta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile promossa da [REDACTED], nata a Buenos Aires (Argentina) il 14.11.1956; [REDACTED], nato a Buenos Aires (Argentina) il 11.07.1993, e [REDACTED], nata a Buenos Aires (Argentina) il 09.06.1991, con il patrocinio dell'avv.to SANTORO CLAUDIA (CF SNTCLD80D66F839N) ;

nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, costituito;

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

ooo

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da [REDACTED] cittadino italiano, nato a Pietra De' Giorgi (PV), il 05/05/1867 (doc. 1) successivamente emigrato in Argentina ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1);

Il Ministero resistente, in via preliminare, eccepisce l'improcedibilità della domanda, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; sul punto, si ritiene al contrario che il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Difatti le sanzioni processuali – tra le quali va annoverata l'improcedibilità – non sono suscettibili di applicazione per analogia. Per di più, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o ammissibilità, costituendo una deroga

all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.

Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

Dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.

Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato nel 2021, presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, territorialmente competente in base alla residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.

I ricorrenti deducono che, come da documentazione allegata, hanno tentato in numerose circostanze, di accedere al “servizio di videochiamata per i turni di ricostruzione di cittadinanza”, unica via di accesso ai servizi consolari in materia di cittadinanza, e disponibile un solo giorno alla settimana, ma tali tentativi

hanno sistematicamente fallito, così le email inviate al Consolato, che non hanno ricevuto alcun riscontro.

Tale inefficacia nel sistema di prenotazione si sostanzia di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.

Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate

Così deciso in Roma, in data 08/02/2023.

il Giudice
Eugenio Gatta